



COMUNICATO UFFICIALE N. 67
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 46/AA al n. 59/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1233 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Serafino PERUGINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERAFINO PERUGINO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Presidente con poteri di rappresentanza della società A.S.D. NAPOLI FUTSAL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, in calce al lungo messaggio pubblicato in data 23/06/2024 sul social network Facebook dal tecnico Massimilano Bellarte per accomiarsi dal proprio incarico di Commissario Tecnico della Nazionale Calcio a 5 in scadenza alla data del 30.06.2024, postato un commento di risposta contenente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri di quest'ultimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Serafino PERUGINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Serafino PERUGINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicola MARON, e della società A.C.D. MONTAGNANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA MARON, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Montagnana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 17.12.2023 ed in occasione della gara Montagnana - Union River, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D, chiesto all'arbitro effettivo della gara, sig. Francesco Zanrosso, della Sezione A.I.A. di Schio, di non scrivere nel referto di gara che il sig. Lorenzo Bertelli, calciatore tesserato per la società Union River, a seguito dell'espulsione, colpiva con un calcio la panchina occupata dalla propria squadra, danneggiandola, per poi lamentare, con segnalazione al Giudice Sportivo competente in data 21.12.2023 con richiesta danni, a firma dello stesso e del presidente della società Montagnana sig. Simone Bergamasco, di non aver rilevato dal provvedimento del Giudice Sportivo il riconoscimento del danno arrecato alla panchina al fine del ristoro dello stesso; in violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante abbia ricevuto la rituale convocazione dell'audizione del 6.05.2024;

A.C.D. MONTAGNANA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Nicola MARON ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola MARON e dal Sig. Simone BERGAMASCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. MONTAGNANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Nicola MARON, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. MONTAGNANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 756 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio DE SANTIS, e della società SPORTING HORNETS, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO DE SANTIS, all'epoca dei fatti Presidente della Società Sporting Hornets, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 39, lettera G, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore della società SPORTING HORNETS, come risulta dalle audizioni svolte e dai filmati effettuati dai rappresentanti della Procura Federale, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico;

SPORTING HORNETS, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Fabrizio De Santis all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio DE SANTIS, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SPORTING HORNETS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE SANTIS, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SPORTING HORNETS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Nazario MATACHIONE, e della società PORTICI FBC, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE IODICE, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della società Portici FBC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 delle N.O.I.F. e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché dal luglio del 2023, data di cessione della proprietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Nazario Matachione, da reale gestore della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali ed essendo già tesserato come Amministratore Unico della Portici FBC, sino alla data di esclusione della società dal campionato di Eccellenza, omettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione della variazione degli organi sociali, così come previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 4, comma 4, del Regolamento LND;

NAZARIO MATACHIONE, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società Real Aversa 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 delle N.O.I.F. e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché dal luglio del 2023, data di cessione della proprietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Giuseppe Iodice, Amministratore Unico della società Portici FBC, da reale gestore della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali e non essendone tesserato, sino alla data di esclusione della società dal campionato di Eccellenza, omettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione della variazione degli organi sociali, così come previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 4, comma 4, del Regolamento LND;

PORTICI FBC, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione e addebitabili al Sig. Giuseppe Iodice;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazario MATACHIONE e dal Sig. Giuseppe IODICE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PORTICI FBC;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe IODICE, di 3 (tre) mesi di inibizione da scontarsi al momento di un eventuale tesseramento per il Sig. Nazario MATACHIONE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società PORTICI FBC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 866 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristina ARIETI, Massimiliano PIPICELLO, e della società C.S. AA PUPI SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTINA ARIETI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Massimiliano Pipicello, di svolgere il ruolo e le funzioni di allenatore della prima squadra della predetta società in occasione della gare C.S. A.A. Pupi 5 – 2 Gifema Luparense C5 del 26 gennaio 2024 ed Union Borgo P5 – C.S. A.A. Pupi del 23 febbraio 2024, entrambe valedoli per il campionato Regionale Veneto di Serie C1 di calcio a 5, nonostante a tali date (a decorrere dall'11 gennaio 2024) fosse tesserato per la predetta compagine societaria in qualità di calciatore e sebbene, nei sopra citati incontri, risultasse indicato in distinta in qualità, rispettivamente, di assistente all'arbitro e calciatore; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38, comma 4 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa consentito e/o comunque non impedito al sig. Massimiliano Pipicello, allenatore di calcio a 5 con licenza equiparata a Futsal B, di tesserarsi in qualità di calciatore per la società da lei presieduta (Aggiornamento posizione di tesseramento N. DL 13825092 del 10 gennaio 2024), sebbene nel corso della medesima stagione sportiva 2023–2024, lo stesso fosse stato già tesserato per la società A.S.D. New Castel Futsal (Richiesta di tesseramento tecnico N. 0003712320/23 del 28 agosto 2023) per la quale, sino alla data delle sue dimissioni (del 2 dicembre 2023), aveva svolto attività di responsabile della prima squadra;

MASSIMILIANO PIPICELLO, all'epoca dei fatti allenatore di calcio a 5 con licenza equiparata a UEFA Futsal B, tesserato in qualità di responsabile della prima squadra della società A.S.D. New Castle Futsal sino alla data delle sue dimissioni (2 dicembre 2023) nonché, a decorrere dall'11 gennaio 2024, calciatore tesserato per la società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., 33 comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso

svolto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra di Calcio A5 della società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L. in occasione delle gare C.S. A.A. Pupi 5 – 2 Gifema Luparense C5 del 26 gennaio 2024 ed Union Borgo P5 – C.S. A.A. Pupi del 23 febbraio 2024, entrambe valevoli per il campionato Regionale Veneto di Serie C1 di calcio a 5, nonostante a tali date (a decorrere dall' 11 gennaio 2024) fosse tesserato per la predetta compagine societaria in qualità di calciatore e sebbene nei sopra citati incontri risultasse indicato in distinta in qualità, rispettivamente, di assistente all'arbitro e calciatore; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso sottoscritto l'aggiornamento posizione di tesseramento N. DL 13825092 del 10 gennaio 2024, così ottenendo, a decorrere dall'11 gennaio 2024, il tesseramento in qualità di calciatore per la società C.S. A.A. Pupi S.S.D. AR. L., sebbene nel corso della medesima stagione sportiva 2023–2024, lo stesso avesse già svolto, sino alla data delle sue dimissioni (2 dicembre 2023), attività di responsabile della prima squadra della società A.S.D. New Castle Futsal, come da richiesta di tesseramento tecnico N. 0003712320/23 del 28 agosto 2023;

C.S. AA PUPI SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Massimiliano Pipicello e Cristina Arienti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PIPICELLO e dalla Sig.ra Cristina ARIENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S. AA PUPI SSDARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Cristina ARIENTI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano PIPICELLO, e, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.S. AA PUPI SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enrico SANTUCCI, e della società ASD CITTA' DI SAVONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO SANTUCCI, Presidente della società A.S.D. Città di Savona all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara ASD Città di Savona – ASD Argentina Arma del 26.5.2024 valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, nel corso di una intervista pubblicata in data 26.4.2024 dalla testata "SV Sport.it", espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale incontro, nonché più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD CITTA' DI SAVONA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Enrico Santucci all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico SANTUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTA' DI SAVONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico SANTUCCI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI SAVONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 901 pfi 23-24 adottato nei confronti della società U.P. GAVIRATE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.P. GAVIRATE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Biagio D'Angelo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.P. GAVIRATE CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gavirate Calcio – Sedriano del 9.3.2024, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Lombardia, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram”, rivolto frasi irrispettose e contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza, nei confronti dell'arbitro dell'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FOGHINAZZI in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P. GAVIRATE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.P. GAVIRATE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 901 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Biagio D'ANGELO, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGIO D'ANGELO, calciatore tesserato per la società U.P. Gavirate Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Gavirate Calcio – Sedriano del 9.3.2024, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali del Comitato Regionale Lombardia, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram”, rivolto frasi irrispettose e contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza, nei confronti dell'arbitro dell'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo D'Angelo, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Biagio D'ANGELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Biagio D'ANGELO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Michele Manzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD US Terre Di Castelli 1907, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Terre di Castelli 1907 – Sanmichelese del 22.1.2024 valevole per il girone B del campionato Under 19 Regionale, mentre i calciatori di entrambe le squadre si trovavano nell'area spogliatoi al termine dell'incontro, colpito con due pugni alle costole il calciatore minore della squadra avversaria sig. R. P., cagionando allo stesso un "trauma emitorace sx contusivo da percosse", così refertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Baggiovara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ali Aden Abdi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CAMPOLATTANO, Pietro DI BENEDETTO e Sabine VOLGGER, e della società ASD MERAN WOMEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CAMPOLATTANO, all'epoca dei fatti dirigente e responsabile della prima squadra con qualifica UEFA B tesserato per la società A.S.D. Meran Women, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, sino alla data del suo esonero dal ruolo di responsabile della prima squadra della società A.S.D. Meran Women, posto in essere comportamenti gravemente irrispettosi e minacciosi nei confronti di diverse calciatrici tesserate e dell'intero gruppo squadra della ASD Meran Women;

PIETRO DI BENEDETTO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Meran Women, nonché, a decorrere dal 22.12.2023, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto l'accordo datato 10.12.2023, denominato "*Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro*", impegnandosi a sottacere ed a non far trapelare, anche mediante la sottoscrizione di appositi "patti di riservatezza" da parte delle calciatrici tesserate per la società ASD Meran Women, ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle "*vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici*" emerse antecedentemente alla data di sottoscrizione del predetto accordo (10.12.2023), subordinando, dunque, il proprio ingresso all'interno della predetta compagine societaria al rispetto di tale condizione; nonché per avere lo stesso, con il medesimo accordo datato 10.12.2023, condizionato l'acquisizione da parte dello stesso della ASD Meran Women alla rinuncia da parte dell'allora presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig.ra Sabine Volgger, dell'esposto avente ad oggetto "*Minacce e ricatti da parte del gruppo squadra*" di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

SABINE VOLGGER, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Meran Women ed attualmente soggetto non tesserato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto per accettazione l'accordo datato 10.12.2023 denominato "*Proposta ingresso direttivo rilevazione società Di Benedetto Pietro*", impegnandosi a sottacere ogni condotta di possibile rilevanza disciplinare in ordine alle "*vicende di spogliatoio e diverbi interni tra società, allenatore, staff e calciatrici*" emerse antecedentemente alla data della sua

sottoscrizione (10.12.2023); nonché per avere la stessa, in ottemperanza alla propria adesione alle condizioni di cui all'accordo datato 10.12.2023, sottoscritto e trasmesso alla Procura Federale una lettera datata 20.1.2024 avente ad oggetto "Integrazione per esposto Procura Federale Meran Women", richiedendo l'annullamento o l'archiviazione dell'esposto di cui alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Dipartimento Calcio Femminile della LND in data 12.12.2023;

ASD MERAN WOMEN, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pietro Di Benedetto, Sabine Volgger ed Andrea Campolattano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAMPOLATTANO, dal Sig. Pietro DI BENEDETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MERAN WOMEN, e dalla Sig.ra Sabine VOLGGER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Andrea CAMPOLATTANO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro DI BENEDETTO, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabine VOLGGER, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MERAN WOMEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni DI GUARDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI DI GUARDO, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo Associato Sezione AIA Catania, in violazione dell'art. 42, commi 1 e, 4, lett. a) del Regolamento AIA, per avere diretto, in un torneo non ufficiale e comunque non organizzato dalla FIGC, disputatosi in data 03/02/2024 presso il campo cd. "Cibalino" all'interno dell'impianto A. Massimino di Catania, una gara del torneo denominato "S. Agata", circostanza ammessa dallo stesso arbitro, riconosciutosi negli allegati fotografici agli atti del procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni DI GUARDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Giovanni DI GUARDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 942 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Edoardo BARROCU, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO BARROCU, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Tzaramonte, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.3.2024 al termine della gara Sporting Paduledda – Tzaramonte, valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, rivolto al direttore di gara espressioni offensive e irrispettose, nonché per avere tirato un violento calcio alla porta dello spogliatoio dell'arbitro che, aprendosi, colpiva la mano destra di quest'ultimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edoardo BARROCU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Edoardo BARROCU;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano PLOTEGHER e Lorenzo INAMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PLOTEGHER, all'epoca dei fatti Componente Organo Tecnico Sezionale appartenente alla sezione AIA di Trento, in violazione dell'art. 42, punto 1 e 2, del Regolamento A.I.A. in relazione all'art. 40 comma 1 ter delle N.O.I.F., per avere designato l'arbitro effettivo sig. Lorenzo Inama, tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Predaia, a dirigere la gara Vipo Trento – Toblino Calcio del 18.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Elite del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nonostante la società ASD Predaia è inserita nella stessa categoria Under 17 Elite e nello stesso girone (A) delle società USD Vipo Trento e ASD Toblino Calcio;

LORENZO INAMA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sez. AIA di Trento, in violazione dell'art. 42, punto 1 e 2, del Regolamento A.I.A. in relazione all'art. 40, comma 1ter, delle N.O.I.F., per avere arbitrato, pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Predaia, la gara Vipo Trento – Toblino Calcio del 18.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Elite del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nonostante la società ASD Predaia, per la quale era tesserato in qualità di calciatore all'epoca dei fatti, fosse inserita nella stessa categoria Under 17 Elite e nello stesso girone (A) delle società USD Vipo Trento e ASD Toblino Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano PLOTEGHER e Lorenzo INAMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Stefano PLOTEGHER, e di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Lorenzo INAMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 877 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore PEDULLÀ, Angelo PAGNOTTA, e della società A.S.D. REAL MILETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE PEDULLÀ, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 ad un tecnico abilitato con qualifica federale di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023-2024, per avere affidato nella stagione sportiva 2023 - 2024 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Provinciali Under 17 al sig. Pagnotta Angelo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANGELO PAGNOTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Mileto militante nel campionato Allievi Provinciale Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. REAL MILETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Salvatore PEDULLÀ e Angelo PAGNOTTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PAGNOTTA e dal Sig. Salvatore PEDULLÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MILETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PEDULLÀ, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGNOTTA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MILETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina